

**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**

**STATUTO DELL’ASD F.S.A.S.**

**COSTITUZIONE E SCOPI**

**Art. 1)** È costituita un'associazione denominata "Associazione sportiva dilettantistica Formazione e Sviluppoi Attività Subacquee F.S.A.S.", con sede legale in Borgata Prassero, 23 – 10040 Rubiana (TO).

È possibile l'apertura di uffici amministrativi, sedi di rappresentanza e sezioni staccate dell’Associazione in altre zone della città oppure in altre città, in Italia o all'estero. Eventuali variazioni nella sede legale determineranno l'automatica variazione dei dati indicati nel presente articolo.

**Art. 2)** L’Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico, aconfessionale e senza fini di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura, nonché di pari opportunità nell’accesso alle cariche sociali elettive. Intende aderire ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, al fine di svolgere all'interno dello stesso le proprie attività sportive dilettantistiche, proponendosi i seguenti scopi sociali:

**a)** promuovere la pratica sportiva e ricreativa della subacquea, nonché degli sport natatori in generale, del salvamento e del primo soccorso;

**b)** curare l'addestramento dei soci mediante attività didattica di formazione, perfezionamento ed aggiornamento, provvedendo a tal fine anche alla distribuzione agli associati e saltuariamente anche ad estranei di testi, pubblicazioni, supporti didattici, prodotti in proprio o forniti da terzi;

**c)** supportare i soci nella pratica delle attività indicate nei precedenti punti, mediante promozione ed organizzazione di iniziative attinenti dette attività, sia in Italia che all'estero;

**d)** partecipare all’attività sportiva relativa agli sport acquatici in generale, così come organizzata dall'Ente di Promozione Sportiva cui l’Associazione si affilierà;

**e)** partecipare a manifestazioni sportive, convegni, congressi, gruppi di lavoro, attività formative, esposizioni, mostre e fiere nel campo dello sport, in qualsiasi città o nazione;

**f)** avviare qualsivoglia altra attività, anche culturale, ricreativa o promozionale, correlata allo scopo sociale.

Quanto sopra operando con la propria struttura organizzativa e con la prestazione personale volontaria degli associati, per il perseguimento dello scopo sociale e con finalità anche di carattere sociale, civile e culturale, in conformità alle norme Regionali, Nazionali e Comunitarie vigenti. A tal fine l’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie, editoriali, culturali correlate allo scopo sociale e necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità, nonché partecipare ad altre associazioni o società sportive con oggetto analogo al proprio. In ogni caso l’Associazione non potrà operare in contrasto con la legislazione vigente e con le disposizioni del CONI e dell'Ente di Promozione Sportiva cui intende affiliarsi, il cui Statuto e Regolamenti si impegna sin d’ora a rispettare e far rispettare ai propri associati.

**PATRIMONIO ED ENTRATE**

**Art. 3)** Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Il fondo di dotazione iniziale è costituito dai versamenti dei soci e da eventuali fondi e beni provenienti da associazioni similari in fase di liquidazione.

**Art. 4)** Per il conseguimento dei propri fini, l’Associazione dispone delle seguenti risorse:

**a)** versamenti effettuati dai soci;

**b)** redditi derivanti dal suo patrimonio;

**c)** introiti realizzati con l’organizzazione di manifestazioni di vario genere;

**d)** contributi elargiti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche.

L’Associazione può inoltre reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione, con terzi, di contratti aventi natura commerciale oppure attraverso l'esercizio di attività commerciali, espletate nel rispetto delle norme in vigore.

**Art. 5)** Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote ordinarie di iscrizione, nonché eventuali quote suppletive che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall’Associazione in conformità con i fini istituzionali.

**Art. 6)** L’adesione all’Associazione non importa obbligo di ulteriori esborsi rispetto alle quote indicate nel punto precedente.

**Art. 7)** È facoltà dei Soci effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli ordinari e suppletivi stabiliti dal Consiglio Direttivo; questi versamenti possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto. In nessun caso e quindi anche in caso di scioglimento dell'Associazione, così come in caso di recesso, di esclusione o di morte del socio, può farsi richiesta di restituzione di quanto versato. Le quote associative inoltre non sono rivalutabili né sono trasmissibili a terzi, anche in caso di morte del socio.

**Art. 8)** I Soci che non provvedono, entro il 31 dicembre di ogni anno, al rinnovo dell'iscrizione ed al pagamento della quota ordinaria, saranno considerati dimissionari e per essere riammessi dovranno presentare una nuova domanda di iscrizione. In casi particolari il Consiglio Direttivo può temporaneamente anticipare o posticipare la data entro la quale rinnovare l'iscrizione, dandone immediata comunicazione a tutti i soci.

**I SOCI**

**Art. 9)** Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

**a)** Ordinari;

**b)** Onorari;

**c)** Sostenitori;

**d)** Tecnici.

Sono associati Ordinari coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo al fine di partecipare alle attività sociali. Sono associati Onorari le persone fisiche nominate dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, per speciali benemerenze acquisite nei riguardi dell’Associazione o per particolari meriti sportivi; la nomina è permanente e  non solleva l’associato dal pagamento della quota annuale. Sono associati Sostenitori tutti coloro che, per puro spirito di supporto all’attività sportiva svolta dall’Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota maggiore di quella stabilita dal Consiglio Direttivo. Sono associati Tecnici coloro che per conto dell’Associazione svolgono mansioni di istruttore o allenatore nell'ambito delle attività sportive praticate nell’Associazione stessa.

**Art. 10)** A giudizio del Consiglio Direttivo, gli associati Tecnici possono essere esonerati in tutto o in parte al pagamento della quota sociale.

**Art. 11)** È espressamente esclusa ogni forma di partecipazione temporanea all’Associazione, quindi l'iscrizione garantisce a tutti i soci la piena partecipazione alle attività sociali ed ai soci di maggiore età il diritto di elettorato attivo e passivo.

**Art. 12)** Chi intende aderire all’Associazione deve farne espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo. Gli aspiranti soci devono avere indiscusse doti di rispettabilità, quindi non devono aver subito provvedimenti di radiazione o espulsione da altre associazioni svolgenti attività similare.

**Art. 13)** Ogni socio per consapevole accettazione assume l’obbligo di osservare lo statuto ed i regolamenti sociali e federali e si impegna:

**a)** ad osservare le norme che regolano le attività sportive-ricreative dell'associazione;

**b)** a partecipare, per quanto possibile, alle attività e manifestazioni sociali;

**c)** a seguire, per la risoluzione di controversie connesse alle attività svolte nell’ambito dell’Associazione, esclusivamente le procedure indicate nel presente statuto e le norme dell'Ente di Promozione Sportiva al quale l'Associazione si affilierà.

**Art. 14)** Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente i criteri di ammissione dei nuovi soci, quindi delega al Presidente l'esame istruttorio delle relative domande. Ogni domanda deve essere esaminata entro sessanta giorni dal ricevimento e si intende accettata con la consegna o l'invio al socio della tessera annuale. Qualora il Presidente riscontri domande non rispondenti ai criteri stabiliti, convoca il Consiglio Direttivo per assumere una decisione in merito; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro i sessanta giorni, si intende che la stessa è stata respinta. Per questioni di privacy, il Consiglio Direttivo non è tenuto a motivare il diniego all'iscrizione.

**Art. 15)** Qualunque socio può in qualsiasi momento notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione; il recesso ha efficacia immediata, tranne il caso in cui l'abbandono improvviso del socio dimissionario possa portare problemi all'Associazione. In questo caso il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente di informare l'interessato che le sue dimissioni avranno effetto allo scadere dell’anno in corso oppure da altra data.

**Art. 16)** In presenza di gravi motivi un socio può essere espulso con deliberazione del Consiglio Direttivo, adottata con la maggioranza assoluta dei componenti. L’esclusione ha effetto dal giorno in cui l'interessato riceve il provvedimento di espulsione, il quale deve contenere la motivazione per la quale l’espulsione è stata deliberata. Nel caso in cui il socio non condivida le ragione dell’esclusione, può adire un organo di giustizia interna composto da tre Probiviri, il cui membri saranno nominati per l'occasione dall'Assemblea, preferibilmente fra i soci aventi maggiore conoscenza delle norme giuridiche ed amministrative. Avverso la decisione del Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso all'intera Assemblea dei Soci. Nella fase intermedia fra la notifica dell'espulsione la conclusione del ricorso, l'interessato è ritenuto in stato di sospensione cautelare.

**GLI ORGANI SOCIALI**

**Art. 17)** Sono organi dell’Associazione:

**a)** l’Assemblea dei Soci;

**b)** il Presidente;

**c)** il Consiglio Direttivo.

**Art. 18)** L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i soci in regola con l'iscrizione ed assume le sue decisioni deliberando sui punti posti all’ordine del giorno della riunione. È convocata dal Presidente a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, che stabilisce l'ordine del giorno e la data. Si riunisce in via ordinaria una volta all'anno per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso ed inoltre:

**a)** provvede, entro il 31 marzo di ogni quattro anni, all'elezione del Consiglio Direttivo;

**b)** delibera sulle modifiche al presente statuto;

**c)** approva gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività associativa;

**d)** delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla legge.

**Art. 19)** L’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno un terzo dei soci. La comunicazione relativa alla convocazione dell'Assemblea, contenente l’indicazione della data, dell’ora, del luogo di svolgimento e dell’ordine del giorno, deve essere resa pubblica mediante affissione nella Sede Sociale almeno venti giorni prima della data fissata. Va inoltre essere resa nota ad ogni socio mediante uno dei seguenti mezzi: lettera ordinaria, e-mail o fax.

**Art. 20)** Tutti i soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare in Assemblea da un qualunque altro socio. Non possono partecipare all’Assemblea coloro i quali siano colpiti da sanzioni in corso di esecuzione o che non abbiano rinnovato l'iscrizione nei tempi stabiliti.

**Art. 21)** L’Assemblea é valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, cioè un'ora dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, escludendo gli astenuti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e le modifiche allo statuto sociale occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci.

**Art. 22)** Ogni Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, che verrà assistito da un Segretario da lui nominato, il quale stilerà il verbale della riunione.

**Art. 23)** Le votazioni per le elezioni degli organi sociali avvengono a scrutinio segreto; tutte le altre votazioni avvengono a scrutinio palese per alzata di mano, in ossequio ai principi di trasparenza del rapporto associativo.

**IL PRESIDENTE**

**Art. 24)** Al Presidente spetta la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Rimane in carica quattro anni, con mandato rinnovabile, e viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri. Allo stesso compete l’ordinaria amministrazione dell’Associazione, sulla base delle direttive deliberate dal Consiglio Direttivo, al quale il Presidente riferisce circa l’attività compiuta. In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche provvedere su materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre a ratifica dello stesso organo i provvedimenti adottati nella prima riunione utile, e comunque non oltre 90 giorni dalla emissione dei provvedimenti.

**Art. 25)** Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza allo Statuto e ai Regolamenti, ne promuove la riforma ove ne ritiene la necessità, cura la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

**Art. 26)** Il Presidente, in caso di assenza o impedimento all’esercizio delle proprie funzioni, è automaticamente sostituito dal membro del Consiglio Direttivo avente maggiore anzianità nell'iscrizione all'Associazione.

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Art. 27)** L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da cinque membri, uno dei quali, come sopra stabilito, viene nominato dagli stessi membri Presidente del Consiglio Direttivo e quindi dell'Associazione. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

**Art. 28)** Ai fini dell'elezione del Consiglio Direttivo, ogni socio in regola con l'iscrizione potrà inviare al Consiglio Direttivo uscente la propria candidatura, in forma scritta, entro il 31 gennaio dell’anno nel quale si svolgeranno le elezioni. Trascorsa detta data il Consiglio Direttivo verificherà l'avvenuto rinnovo dell'iscrizione di ogni candidato ed inserirà tutti quelli in regola in un apposito elenco, che verrà presentato all'Assemblea il giorno della votazione, che dovrà avvenire entro il 31 marzo dello stesso anno. Terminata detta votazione, risulteranno eletti i cinque soci che avranno riportato il maggior numero di voti.

**Art. 29)** Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l’Associazione, quantifica le quote sociali, la tassa di mora sui ritardati pagamenti, determina le quote suppletive per la partecipazione a particolari attività dell'Associazione, adotta le sanzioni a carico dei soci inadempienti. Stabilisce i criteri per l'ammissione e rinnovo iscrizione dei soci, delibera le attività da svolgere ed i programmi da realizzare, amministra il patrimonio sociale, verifica la correttezza del bilancio preventivo e conto consuntivo predisposti dal Presidente. Nomina, se necessario, un segretario amministrativo, eventuali commissioni e commissari, conferisce incarichi ad esterni, anche a titolo oneroso, per lo svolgimento di particolari attività necessarie per il perseguimento dei fini sociali.

**Art. 30)** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno due volte all’anno, oppure in seduta straordinaria su richiesta motivata avanzata dalla metà più uno dei suoi componenti. Per la validità delle riunioni é richiesta la presenza della maggioranza dei componenti; tutte le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

**Art. 31)** Qualora un membro del Consiglio Direttivo rassegni le dimissioni o perda i requisiti di eleggibilità, verrà sostituito, a cura dei restanti membri dello stesso Consiglio Direttivo, con il primo dei non eletti dell'elenco presentato all'Assemblea per la votazione. In caso l'elenco sia esaurito, dovrà essere avviata la procedura di elezione e convocata prima possibile un'Assemblea dei soci per procedere alla designazione del membro, o dei membri, mancanti.

**Art. 32)** Nei casi di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente convocherà in seduta straordinaria dell’Assemblea per procedere ad una nuova elezione dell'intero Consiglio Direttivo, che una volta eletto nominerà un nuovo Presidente e rimarrà in carica per quattro anni, decorrenti dalla data della nuova elezione. L'Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dalle dimissioni e la riunione deve avere luogo nei successivi 30 giorni. Nel caso di dimissioni del Presidente, le sue attribuzioni verranno assunte dal membro del Consiglio Direttivo più anziano nell'iscrizione all'Associazione fino a quando il Consiglio Direttivo, integrato il membro mancante, procederà all'elezione del nuovo Presidente.

**LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE**

**Art. 33)** L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

**a)** il libro soci;

**b)** il giornale di cassa delle entrate e delle uscite;

**c)** il libro verbali dell'Assemblea dei soci;

**d)** il libro delle delibere del Consiglio Direttivo.

**Art. 34)** Tutti i libri citati nel precedente articolo, così come i documenti contabili, sono disponibili presso la sede per la consultazione, previa richiesta scritta, da parte dei soci.

**BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO**

**Art. 35)** L’esercizio sociale coincide con l’anno solare, si apre quindi il primo gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

**Art. 36)** Entro il 31 gennaio di ogni anno il Consiglio Direttivo si riunisce per l'esame del bilancio preventivo dell'anno in corso e del conto consuntivo dell'anno terminato, che vengono predisposti dal Presidente, con la collaborazione del Segretario Amministrativo, qualora nominato. Detti documenti contabili devono essere corredati di idonee relazioni, nonché dei vari documenti giustificativi. Il linea generale le risultanze del conto consuntivo dell'anno concluso costituiranno il bilancio preventivo per l'anno in corso.

**Art. 37)** Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo, vengono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Il bilancio consuntivo rimane a disposizione dei soci nella sede sociale per i 15 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione.

**Art. 38)** All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che tale destinazione non sia prevista per legge. Gli eventuali avanzi di gestione vanno destinati a finanziare le attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

**SANZIONI DISCIPLINARI**

**Art. 39)** A carico dei soci che vengano meno ai doveri verso l’Associazione ed a una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari: l’ammonizione, la sospensione, l'espulsione. Le sanzioni disciplinari sono adottate dal Consiglio Direttivo. Per l'irrogazione dell'espulsione valgono le procedure indicate nell'art. 16.

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 40)** In caso vengano istituite sedi staccate o sezioni dell’associazioni, queste verranno rette da un segretario-tesoriere designato dai soci iscritti alla sede o sezione. Lo stesso curerà l’ordinaria gestione contabile della struttura, in base alle direttive emanate dal Consiglio Direttivo, quindi entro il 15 gennaio di ogni anno predisporrà il consuntivo relativo alla gestione della sede e lo consegnerà al Presidente, unitamente ai vari documenti giustificativi, ai fini della compilazione del conto consuntivo dell’associazione.

**Art. 41)** Tutti gli incarichi conferiti ai soci sono gratuiti, così come l'appartenenza agli organi sociali. Indennità o rimborsi spese potranno essere corrisposti solo per la partecipazione alle riunioni di detti organi sociali, mentre compensi potranno essere concessi solo per l'effettuazione di attività proprie dell'Associazione, rispettando comunque le norme in vigore relative ai rimborsi e compensi inerenti l'attività sportiva dilettantistica. In qualunque caso il socio deve essere preventivamente autorizzato a svolgere queste attività con lettera di incarico firmata dal Presidente.

**Art. 42)** La durata dell’Associazione è indeterminata. In caso di problemi di funzionamento dovuti alla scarsità di soci o all'impossibilità di raggiungere gli scopi sociali, il Presidente provvederà a convocare i soci residui per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, con le modalità indicate nei relativi articoli. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni sportive, salva diversa destinazione imposta da sopravvenute norme di legge.

**Art. 43)** Nel caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione, dovrà essere convocata un'Assemblea straordinaria dei soci che dichiarerà decaduti tutti i membri degli organi statutari e nominerà, con un incarico a tempo, un Commissario Straordinario esterno, che dovrà cercare di rimuovere le irregolarità rilevate. Il Commissario, al termine del suo lavoro, convocherà l'Assemblea dei soci per la rielezione degli organi statutari, qualora la situazione sia tornata alla normalità, oppure per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, qualora la rimozione delle irregolarità sia impossibile o eccessivamente onerosa.